

Associazione Sunshines raggi di sole ODV

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE

Art. 1

È costituita, ai sensi del Codice Civile, e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, (di seguito denominato

codice del terzo settore) una associazione avente la seguente denominazione:

" Associazione Sunshines raggi di sole ODV " con sede legale in Pomigliano d'Arco alla Via Tazio Nuvolari 16.

In base al D.lgs.117/ 2017 art 12 comma 1 e art 35 comma5) sono inseriti nella denominazione dell' associazione gli acronimi ETS e /o ODV . L'integrazione dell'acronimo ETS nella denominazione sociale sarà utilizzato solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore

DURATA

Art.2

L'Associazione ha durata illimitata. L'anno sociale coincide con l'anno solare. L'eventuale trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria

SCOPO
Art. 3

L'Associazione "Sunshines raggi di sole ODV " non ha scopo di lucro ed è apolitica ed apartitica. Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati e precisamente :

1. Interventi e servizi sociali ai sensi dell' art 1 comm1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n 328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 ,n 104 e alla legge 22 giugno 2016 n 112 e successive modificazioni
2. Prestazioni socio sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso l'Associazione si propone di:

1. Tutelare, quale obiettivo primario, i diritti delle persone con Sindrome di Down, promuovendo ed incoraggiando ogni tipo e genere di attività culturale e di informazione;

2. Intraprendere ed attuare consulenza socio-familiare per il reinserimento sociale delle persone con Sindrome di Down

3. Promuovere, favorire e realizzare, azioni di integrazione e socializzazione a favore di persone con Sindrome di Down attraverso l'organizzazione di qualsivoglia attività che si pone questo obiettivo, quali ad esempio laboratori culturali, di attività manuali e di attività motorie

4. Attività di sensibilizzazione per una corretta conoscenza e informazione sulla Sindrome di Down finalizzata a favorire l'integrazione delle persone diversamente abili e prevenire fenomeni di isolamento e di intolleranza nei loro confronti

5. Attività di informazione sulle prassi amministrative, sulle agevolazioni fiscali e di orientamento sui servizi sanitari e sociali a favore delle persone con Sindrome di Down per facilitare l'accesso ai servizi pubblici e privati offerti sul territorio.

6. Valorizzare le competenze delle persone con Sindrome di Down, aiutandole a sviluppare conoscenze e tecniche per svolgere gli atti della vita quotidiana

7. Favorire l'elaborazione e l'organizzazione di convegni e seminari,



incontri a tema, inerenti le problematiche delle persone con Sindrome di Down e la loro gestione da parte dei familiari

8. Svolgere e sostenere, d'intesa con le pubbliche amministrazioni, campagne di informazione e di prevenzione, anche mediante la distribuzione di opuscoli, riviste gratuite sui servizi forniti dalle ASL, Ospedali, Policlinici Universitari, enti pubblici o privati, o sulle iniziative da questi promossi, utili sia alle persone con Sindrome di Down, sia ai loro familiari.

9. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore ,impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie

e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore. L'Associazione potrà esercitare a norma dell'art. 6 Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale e secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell'associazione.

PATRIMONIO ED ENTRATE
Art. 4

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

oltre che dal patrimonio iniziale di €150,00 (centocinquanta/ zero zero) anche da:

- a) Dalle contribuzioni dei Soci attraverso il versamento delle quote associative da fissarsi anno per anno da parte del Consiglio Direttivo.
- b) Dalle elargizioni, lasciti anche testamentari e donazioni che siano disposti in suo favore.
- c) Dal complesso dei beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.
- d) Da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di Bilancio.
- e) Dai contributi delle Amministrazioni Pubbliche, di altri Enti e/o Società

5

Atto esente da imposta di bollo (art 82 D, Lgs 117/2017) e di registro (art 26 D lgs 105/2018)

partecipate di capitale pubblico, di Istituti di Credito, di privati (persone giuridiche e/o fisiche).

ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017

SOCI
Art. 5

Il numero dei soci è illimitato. L'adesione all'associazione così come il recesso, sono liberi e volontari.

L'associazione è formata dalle seguenti categorie di soci :

- a) Soci fondatori: tale categoria è composta da coloro che hanno fondato l'associazione
- b) Soci ordinari: categoria formata da tutti coloro che interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e che si adoperino per il raggiungimento degli scopi dell'associazione
- c) Soci sostenitori: appartengono a tale categoria, persone fisiche, giuridiche, enti pubblici o privati che intendano sostenere l'attività associativa con un significativo contributo economico.

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche, egli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di quanto stabilito dal codice del terzo settore) che condividono le finalità della stessa e che partecipano all'attività dell' associazione con la loro opera, con le loro competenze e

6

Atto esente da imposta di bollo (art 82 D,Lgs 117/2017) e di registro (art 26 D lgs 105/2018)

conoscenze .In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall' esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Sulla loro ammissione delibera il consiglio direttivo. I soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi collegiali, al pagamento della quota annuale relativa all'anno in corso. Il mancato rinnovo e versamento della quota annuale comporta la decadenza della qualifica di socio. I soci possono prestare gratuitamente e volontariamente la propria opera a favore delle iniziative promosse ed organizzate dall'associazione per il raggiungimento degli scopi statutari. Tutti i soci indistintamente, esercitano gli stessi diritti e partecipano alla vita associativa hanno diritto a frequentare i locali e ad avvalersi della struttura dell'associazione.

La quota e i contributi associativi sono intrasmissibili.

La qualifica di associato si perde per:

decesso;

dimissioni da comunicare la consiglio direttivo entro il 30 ottobre di

ciascun anno, mediante lettera raccomandata.

In mancanza, l'associato sarà considerato tale anche per l'anno successivo, con obbligo di versamento della quota associativa;

esclusione e in particolare:

- a) Nel caso in cui l'associato non rispetti lo statuto, assumendo comportamenti contrari o pregiudizievoli rispetto agli scopi statutari
- b) Non sia in regola con il pagamento della quota associativa

La decadenza è pronunciata dal consiglio direttivo e comunicata all' associato con raccomandata. In tali casi l'associato entro 30 giorni dalla ricezione, può ricorrere all' assemblea generale. E' compito del consiglio direttivo all' inizio di ogni anno sociale di procedere alla revisione della lista degli associati.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi indicati in precedenza. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ec

GRATUITA' DELLE CARICHE
DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI
Art. 6

Tutte le cariche in seno all'Associazione non sono retribuite.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi ,anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e uno consuntivo. redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e devono rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 dlgs 117_17. Il bilancio viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del terzo settore, entro il 30 giugno di ogni anno

ORGANI SOCIALI

Art. 7

Gli organi dell'Associazioni sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Vice Presidente
- 5) segretario
- 6) revisore unico dei conti o collegio dei revisori (organo facoltativo)
- 7) organo di controllo (organo facoltativo)

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8

E' l'organo sovrano dell'associazione è composta da tutti i soci. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La convocazione dell'assemblea ordinaria annuale obbligatoria avviene entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e del preventivo dell'anno in corso. Che deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

L'assemblea viene convocata dal presidente almeno 15 giorni prima della data di convocazione, mediante lettera raccomandata o affissione di apposito avviso all'albo dell'associazione, o mediante mail o pec, o altri mezzi digitali.

10

Atto esente da imposta di bollo (art 82 D,Lgs 117/2017) e di registro (art 26 D lgs 105/2018)

In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 5 giorni purché la convocazione venga effettuata a mezzo telegramma, pec fax, email o altri mezzi digitali. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora della convocazione, e gli argomenti all'ordine del giorno. Possono prendere parte alle assemblee sia ordinarie che straordinarie tutti i soci, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni socio, quale sia la categoria a cui appartenga, ha diritto ad un solo voto e potrà rappresentare, per delega scritta, non più di due soci.

Tutti i soci godono dell'elettorato attivo e passivo.

L'associazione disciplina in maniera uniforme il rapporto associativo e le modalità associative.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. E' previsto per gli associati maggiori d'età, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, il diritto di voto per l'approvazione delle modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. L'Assemblea è presieduta e convocata dal Presidente dell'associazione che è chiamato ad illustrare i risultati annuali e ad esporre il programma annuale.

L'assemblea:

- approva il Bilancio consuntivo e preventivo, presentati dal Consiglio Direttivo;
- nomina il Consiglio Direttivo, il presidente ,l'eventuale organo di controllo ,eventuale soggetto incaricato della revisione dei conti
- revoca il consiglio Direttivo, il presidente, l'eventuale organo di controllo, eventuale soggetto incaricato della revisione dei conti
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell' art 28 del codice del terzo settore e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti ;
- delibera sugli oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o riservati alla sua competenza, dalla legge e dal presente Statuto;
- delibera sugli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
- approva i regolamenti che disciplinano le attività dell'associazione;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento anticipato dell'associazione, e sulla nomina del liquidatore in caso di scioglimento anticipato, sul trasferimento della sede
- delibera la trasformazione ,la fusione o la scissione dell'associazione
- deelibera l'entità di eventuali penali per ritardati versamenti da parte degli associati.

Delibera sull' ammissione ed esclusione degli associati ,in seguito alla

pronuncia del Consiglio Direttivo

Modifiche statutarie e scioglimento dell'associazione potranno essere discussi e deliberati solo con assemblea straordinaria e se posti all'ordine del giorno.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei degli associati presenti , in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza di voti.

Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 9

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da tre a cinque membri compreso il presidente, eletti dall'assemblea dei soci, nominati per un periodo di tre esercizi, Sono rieleggibili.

COMPOSIZIONE e FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 10

Il Consiglio nomina nel proprio seno il Segretario. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per predisporre il consuntivo ed il preventivo e deliberare in ordine all'ammontare della quota sociale. Da sottoporre poi all'approvazione assemblea dei soci.

- Delibera in merito all'ammissione e all'esclusione di nuovi soci
- Gestisce l'associazione secondo gli indirizzi deliberati dall'assemblea dei soci.
- Verifica il rispetto dello statuto e del regolamento interno, da parte di ciascun socio. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'Assemblea dei soci.

- Stipula tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative
- Cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili dell'associazione o ad essa affidati
- Individua le attività diverse previste dall'art 6 del Dlgs 117/2017
- Delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati

Per la validità delle riunioni è necessaria maggioranza assoluta dei componenti, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Esso è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente. Delle riunioni viene redatto un verbale a cura del Segretario. Il Consiglio Direttivo deve inoltre essere convocato quando almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta con indicazione degli argomenti da trattare.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti associati si applica il codice 2382 codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e decadenza

Gli amministratori entro trenta giorni dalla nomina devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando oltre alle informazioni previste nel co.6 art 26 del codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se congiuntamente o disgiuntamente

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tali poteri non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel suddetto registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

IL PRESIDENTE
Art. 11

Il Presidente dell'Associazione:

a) Viene eletto in seno all'Assemblea dei soci

b) è chiamato a presiedere l'Assemblea dei Soci.

La sua carica ha la durata di anni tre ed è rieleggibile.

b) Ha facoltà, in caso di urgenza, di adottare i provvedimenti necessari, dovendone, tuttavia, informare i rispettivi Organi Sociali competenti entro e non oltre sette giorni, sollecitando agli stessi adeguata ratifica;

c) Sottoscrive il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale predisposti dal consiglio direttivo

La rappresentanza legale dell'associazione spetta al Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente. Dirige l'associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. Convoca e presiede l'assemblea, il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle

relative deliberazioni sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e del regolamento

IL VICE PRESIDENTE

Art 12

Il Vice Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, viene eletto tra i Soci componenti il medesimo Consiglio e sostituisce, in caso di assenza o impedimento Il Presidente o lo rappresenta all'esterno dell'Associazione, ma soltanto per delega espressa. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

IL SEGRETARIO

Art 13

Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo, coadiuva il presidente e il consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione. Cura la tenuta dei libri dei verbali d'assemblea e il libro degli aderenti all' associazione

IL REVISORE UNICO DEI CONTI (FACOLTATIVO)
art.14

Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

ORGANO DI CONTROLLO (FACOLTATIVO)
art. 15

L'organo di controllo (anche monocratico) È nominato nei casi previsti dal D.lgs 117/2017.

I componenti dell'organo di controllo ai quali si applica l'art 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co 2 art 2397 del codice civile .Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari

VOLONTARI
Art. 16

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Al volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art 17 del DLgs 117/2017

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

LAVORATORI

ART. 17

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

SCIoglimento

Art. 18

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in un altro o analogo settore, nelle more della piena operatività di del suddetto ente secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.

LIBRI SOCIALI
Art. 19

L'associazione deve tenere i seguenti libri :

libro degli associati;

registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

registro delle adunanze e delle deliberazioni dell' Assemblea , in cui devono

essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico

libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo,

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell' organo di controllo , (

previsto l'organo)

libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi

associativi

L'associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

RINVIO
Art 20

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si osserveranno le disposizioni dettate in materia dal C.C. in corso e dal D.Lgs. 117/2017 (codice del terzo settore)

NORMA TRANSITORIA
Art 21

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo del D. Lgs. 117/17. La perdita della qualifica di onlus, per gli ets iscritti nel Runts, non integra lo scioglimento ai sensi del D.Lgs. 460/97 art. 10 comma 1 lett f e del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972 n 633

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Le disposizioni contenute nel presente statuto, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al registro regionale delle ODV e poi al Runtts, quando diventerà operativo. Finché l'associazione risulta iscritta alla sola Anagrafe delle Onlus, deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

L'associazione ha inoltre l'obbligo di:

impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

l'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione
non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

